



Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO

Provincia di Verona


**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
TRIENNIO 2019-2021**

ACCORDO ECONOMICO PER L'ANNO 2020


A seguito del parere favorevole n. 61/2020, prot. n. 32611 del 13/08/2020, espresso dal Collegio dei Revisori dei conti sull'ipotesi di Accordo economico 2020, ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, ed a seguito della deliberazione n. 176 del 21/08/2020, con la quale la Giunta comunale ha autorizzato la delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione dell'Accordo decentrato integrativo economico per l'anno 2020, per il personale dipendente non dirigente,

il giorno 07/09/2020 alle ore 13,00 ha avuto luogo l'incontro tra:



la delegazione di parte datoriale, composta dal Presidente, Dott. Alessandro De Pascali, Segretario generale del Comune di San Giovanni Lupatoto, 
e dai sigg:

- dott.ssa Claudia Zanardi, dirigente dell'area Amministrativa e servizi alla persona del Comune di San Giovanni Lupatoto;
- dott. Andrea Elifani, dirigente dell'area Economico finanziaria del Comune di San Giovanni Lupatoto; 
- arch. Daniele cavallini, dirigente dell'area Tecnica del Comune di San Giovanni Lupatoto.

e la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

OLIVATO MAURIZIO CISL FP 

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg. FEDER LUCA 

FRANCESCO BERTELLI  STRABINI NERO  CIRELLA MANUELA 

Al termine, le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo decentrato integrativo economico per l'anno 2020 del personale dipendente non dirigente del Comune di San Giovanni Lupatoto e relativi allegati.



Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO

Provincia di Verona

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente accordo, in conformità a quanto previsto nel Contratto Decentrato Integrativo triennale 2019-2021, sottoscritto definitivamente in data 07.11.2019, non interviene sulla parte normativa del CDI triennale e ha ad oggetto i soli aspetti economici inerenti la destinazione delle risorse disponibili per determinati istituti contrattuali. Esso si applica a tutto il personale dipendente del Comune di San Giovanni Lupatoto, compreso il personale comandato o distaccato. Sono destinatari del presente accordo tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l'Ente di durata non inferiore a 6 mesi. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).
2. Il presente accordo ha efficacia dal 01.01.2020 ed avrà durata fino al 31.12.2020, fatta salva la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
3. Il presente accordo, agli articoli 5 e 6, ha inoltre ad oggetto:
 - ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. g) del CCNL Funzioni locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018, i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti accessori relativi agli incentivi per le funzioni tecniche e per la gestione delle entrate;
 - ai sensi dell'art.56-quater del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, la destinazione della quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'Ente, determinati ex art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992.

Art. 2

Risorse finanziarie del Fondo 2020

1. Il Fondo per le risorse decentrate 2020 è determinato dall'Ente, nel rispetto del CCNL del Comparto Funzioni Locali e delle normative vigenti.
2. La parte sindacale prende atto dell'impegno dell'Amministrazione, in presenza della relativa capacità di spesa in bilancio, a prevedere la somma di euro 20.000,00, nella componente variabile del Fondo 2020, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018, per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio, legato agli obiettivi di performance di sviluppo e miglioramento, individuati nel Piano della Performance 2020.

Art. 3

Progressioni Economiche Orizzontali anno 2020

1. Le parti confermano tutti i contenuti di valenza pluriennale di cui al CDI 2019-2021, "Criteri generali per la definizione delle procedure per la progressioni economiche".
2. Per il solo anno 2020 è destinata, per le progressioni economiche orizzontali (PEO), la somma di euro 15.000,00.

CISL DP
2



Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO
Provincia di Verona

3. Le parti convengono che i passaggi PEO saranno riconosciuti, a seguito della formazione di tre graduatorie distinte, come previsto dal CDI 2019-2021, e nei limiti di seguito indicati:
 - categoria B: 5% della somma destinata al finanziamento delle PEO 2020;
 - categoria C: 70 % della somma destinata al finanziamento delle PEO 2020;
 - categoria D: 25% della somma destinata al finanziamento delle PEO 2020.
4. Restano ferme tutte le altre disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti in materia di progressioni economiche orizzontali.

Art. 4
Posizioni Organizzative

1. Come previsto dall'art. 15, comma 5, del CCNL del 21.50.2018, le risorse, destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, sono corrisposte a carico del bilancio dell'Ente. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del medesimo CCNL, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, sono confermate, per l'anno 2020, in euro 69.715,23 (importo, a carico del fondo 2016, destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, certificato dal Collegio dei Revisori in sede di costituzione del fondo).

2. Le parti convengono che, per il solo anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative, che non saranno utilizzate fino al 31.12.2020, andranno ad alimentare il Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del CCNL 21.05.2018.

Art. 5
Incentivazioni previste da specifiche disposizioni di Legge.
Art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21.05.2018

1. Le parti concordano i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti accessori relativi agli incentivi per le funzioni tecniche e per la gestione delle entrate, incentivazioni previste da specifiche disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21.05.2018. In particolare, le parti approvano i criteri generali contenuti nei seguenti regolamenti:
 - Regolamento comunale per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche, allegato al presente accordo, a formarne parte integrante e sostanziale (**allegato a**);
 - Regolamento comunale per gli incentivi della gestione entrate, allegato al presente accordo, a formarne parte integrante e sostanziale (**allegato b**).

Art. 6
Intesa sulla previdenza ed assistenza integrativa del personale appartenente alla Polizia Municipale

3



Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO
Provincia di Verona

1. Ai sensi dell'art.56-quater del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, relativamente alla destinazione della quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'Ente, determinati ex art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992, le parti concordano l'approvazione della intesa allegata al presente accordo quale parte integrante e sostanziale (**allegato c**).

Allegati n. 3

- *Allegato a)* Regolamento comunale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche;
- *Allegato b)* Regolamento comunale per gli incentivi della gestione entrate;
- *Allegato c)* Intesa sulla previdenza ed assistenza integrativa del personale appartenente alla Polizia Municipale.

San Giovanni Lupatoto, _____

AM

4

CISL Fr



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE**

(ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2016)

Am
Aut.
CISL FP
F. H.
S.

INDICE

Articolo 1 (Oggetto e principi generali)

Articolo 2 (Soggetti interessati)

Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

Articolo 4 (Esclusioni dall'incentivo)

Articolo 5 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

Articolo 6 (Incarichi svolti da dipendenti di altre stazioni appaltanti o dal personale della C.U.C.)

Articolo 7 (Compatibilità e limiti di impiego)

Articolo 8 (Formazione professionale e strumentazione)

Articolo 9 (Approvazione e proprietà degli elaborati)

Articolo 10 (Costituzione del fondo)

Articolo 11 (Criteri di ripartizione del fondo)


Articolo 12 (Erogazione delle somme)

Articolo 13 (Coefficienti di riduzione)

Articolo 14 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

Articolo 15 (Norme applicative e disposizioni transitorie)

Articolo 16 (Entrata in vigore e abrogazioni)




Articolo 1
(Oggetto e principi generali)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione di questi ultimi è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato.
3. Il fondo di cui al presente regolamento è costituito a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
4. L'Amministrazione, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, oggetto di incentivazione, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, nelle misure determinate con il presente regolamento. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80%, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo, mentre il restante 20% è destinato alle finalità di cui all'art. 10, co. 4, lett. b. del presente regolamento.

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. La quota dell'80% delle risorse del fondo, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente regolamento, è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche individuate dall'art. 113, comma 2, del Codice.
2. In particolare, sono soggetti destinatari della quota del fondo di incentivazione:
 - il responsabile unico del procedimento;
 - i soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - i soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - i soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - i soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - i soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - i soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - i soggetti incaricati del collaudo statico;
 - i soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti, individuati con le modalità di cui all'art. 5.



3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice è, in ogni caso, la realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura; conseguentemente non si dà luogo alla corresponsione degli incentivi in caso di gara non aggiudicata e/o di contratto successivo non sottoscritto.

2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti attività:

- a. programmazione della spesa per investimenti;
- b. verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del Codice;
- c. predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d. esecuzione dei contratti pubblici;
- e. responsabile unico del procedimento;
- f. direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g. direzione dell'esecuzione (o direttore dell'esecuzione);
- h. collaudo, incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità.

3. Le attività incentivabili ai sensi del presente regolamento sono intese come di seguito specificato:

- a. per "programmazione della spesa di investimento": la predisposizione di un documento di analisi con calcolo sommatorio della spesa relativa all'investimento. Le attività di programmazione della spesa di investimento, relative a forniture e servizi, sono incentivabili solo qualora comportanti la redazione di documenti complessi, esplicitamente richiesti dall'Amministrazione;
- b. per "valutazione preventiva dei progetti": la predisposizione dell'apposito atto di cui all'art. 26 del Codice, avente i contenuti ivi previsti;
- c. per "predisposizione e controllo delle procedure di gara" (fase di affidamento): le attività di predisposizione e controllo del capitolato tecnico-amministrativo, delle determinazioni a contrarre, dei bandi, delle lettere invito, ecc.;
- d. per "esecuzione dei contratti pubblici" (fase dell'esecuzione): le attività svolte dal direttore lavori, dal direttore dell'esecuzione di cui agli artt. 101 e 102 del Codice e dai rispettivi collaboratori;
- e. per "attività di RUP": le attività svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice e dai relativi collaboratori;
- f. per "attività di collaudo": il collaudo tecnico-amministrativo, la verifica di conformità, il collaudo statico, come individuate dal Codice.

Articolo 4 (Esclusioni all'incentivo)

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento e non danno luogo alla corresponsione di incentivi:

a) gli appalti stipulati attraverso le convenzioni con Consip spa o altre centrali elettroniche di committenza; essendo le procedure di gara già espletate da questi soggetti, il presente

- regolamento si applica alla sola parte di esecuzione dei contratti, in presenza di un'attività continua di monitoraggio, di verifica della contabilità, con la predisposizione ed approvazione del conto finale e del certificato di conformità;
- b) gli appalti di lavori non inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 23 del Codice;
 - c) gli appalti di servizi e forniture per i quali non sia nominato il Direttore dell'esecuzione, ossia gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro;
 - d) i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) che non siano di particolare complessità; si intendono di particolare complessità gli interventi, inseriti nella programmazione triennale dei lavori, e purchè di importo non inferiore a 40.000 euro, che richiedano lo svolgimento di attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e della esecuzione del contratto rispetto ai termini dei documenti di gara, previa espressa attestazione del dirigente;
 - e) i contratti di concessione e le altre forme di partenariato pubblico privato;
 - f) in ogni caso, tutti gli appalti che non sono preceduti da una procedura comparativa o di gara, in particolare gli affidamenti diretti senza acquisizione di preventivi o i lavori di somma urgenza in esecuzione di ordinanze;
 - g) le attività tecniche di direzione lavori o di collaudo connesse a lavori pubblici, da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 28, comma 5, della Legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione (art. 1, comma 2, lett. e) del Codice);
 - h) le attività di progettazione, come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11.
3. Non danno, inoltre, luogo alla corresponsione degli incentivi le procedure relative a:
- forniture di acquisto di beni di consumo;
 - servizi legali;
 - servizi/incarichi di ingegneria e architettura;
 - servizi/incarichi di natura intellettuale;
 - forniture di luce, gas, acqua e telefonia.

Articolo 5

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di esecuzione di un lavoro, ovvero di acquisizione di un bene o di un servizio, sono proposti dal RUP e sono individuati dal dirigente competente, ovvero, qualora figura esistente e incaricata, dal Responsabile di Posizione Organizzativa. La nomina deve intervenire con l'avvio di tutte le procedure relative ai singoli interventi.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.



3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le attività affidate ai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma, che potrà variare solo in presenza di eventi successivi motivati e circostanziati.

4. Sono ammessi provvedimenti di modifica dell'atto di individuazione dei soggetti per motivate ragioni organizzative, con mantenimento del regime dell'incentivo vigente al momento della originaria individuazione, erogabile per l'effettivo periodo di svolgimento delle funzioni.

Articolo 6

(Incarichi svolti da dipendenti di altre stazioni appaltanti o dal personale della C.U.C.)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il RUP, previo motivato accertamento formale di tale carenza, può proporre, per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, dipendenti di altre stazioni appaltanti, individuati, mediante procedure improntate alla trasparenza, prioritariamente fra quelli appartenenti alla Centrale Unica di Committenza.

2. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse può essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento, secondo modalità definite in appositi accordi fra gli enti.

La quota è assegnata su richiesta della Centrale Unica di committenza, indicante le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice. Tale quota è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Articolo 7

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I dipendenti incaricati possono svolgere le funzioni tecniche, di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, anche contemporaneamente per più appalti di lavori, servizi e forniture.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo, determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti, escluso il trattamento derivante dagli incentivi in argomento, da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre amministrazioni aggiudicatrici. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al presente comma, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte neppure negli anni a seguire e costituiranno economie per l'Amministrazione.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, i dipendenti interessati agli incentivi di cui al presente regolamento, dovranno comunicare tempestivamente all'ufficio personale dell'Ente le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti da altre amministrazioni aggiudicatrici ed ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura competente in materia di personale fornisce le informazioni necessarie alle amministrazioni di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 8

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti, di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, l'Ente:



- a. promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche;
 - b. garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano periodicamente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 9 **(Approvazione e proprietà degli elaborati)**

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività disciplinate dal presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con provvedimento dell'Amministrazione e restano di proprietà piena ed esclusiva di quest'ultima, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 10 **(Costituzione del fondo)**

1. Nel fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni e le attività di cui all'articolo 3, nella misura stabilita in base alla presente disposizione. Nella determinazione a contrarre relativa ai singoli lavori, servizi e forniture, vengono determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo è iscritta una somma non superiore al 2% sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa, e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a. per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b. per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

CICLFP

4. Gli incentivi economici sono liquidati ai dipendenti al netto degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, oltre all'IRAP.

5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000	2,00%
oltre euro 500.000 e fino ad euro 1.000.000	1,50%
oltre euro 1.000.000 e fino ad euro 5.350.000	1,00%
oltre euro 5.350.000	0,75%

TABELLA B) – SERVIZI E FORNITURE

Classi di importo dei servizi o delle forniture	Percentuale da applicare
da euro 500.000 ad euro 1.000.000	1,00%
oltre euro 1.000.000	0,75%

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui venga nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice.
7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura non verrà ricalcolato.
9. Il fondo transita all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva decentrata, come previsto dall'articolo 67, comma 3), del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni locali del 21.05.2018.

Articolo 11 (Criteri di ripartizione del fondo)

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro, servizio o fornitura è effettuata dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti, in base alle soglie stabilite dall'articolo precedente.
2. Presupposto per la destinazione delle somme al fondo per lavori e successiva attribuzione dell'incentivo, è l'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici.
3. Presupposto per la destinazione delle somme al fondo per acquisizione di servizi e forniture e successiva attribuzione dell'incentivo, è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di acquisto di forniture e servizi.

OPERE PUBBLICHE			
Prestazioni incaricate		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	RUP	35%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art. 21 del	Referente Unico della		50%

CISLPP

Codice degli appalti)	Programmazione	2%	
	Collaboratori		50%
Verifica preventiva dei progetti	Responsabile della verifica	8%	70%
	Collaboratori		30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile della Centrale Unica di Committenza o responsabile della procedura di gara, se diverso	10%	70%
	Collaboratori del responsabile della Centrale Unica di Committenza		30%
Direzione dei Lavori	Direttore dei Lavori	35%	60%
	Collaboratori: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; direttori operativi; ispettori di cantiere.		5% 25% 15%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore	10%	70%
	Collaboratori		30%
TOTALE		100%	


FORNITURE E SERVIZI			
Prestazioni incaricate		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	RUP	40%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti)	Referente unico della programmazione	2%	50%
	Collaboratori		50%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile della Centrale Unica di Committenza o responsabile della procedura di gara, se diverso	10%	70%
	Collaboratori del responsabile della Centrale Unica di Committenza		30%
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Direttore dell'esecuzione	48%	60%
	Collaboratori		20%
	Collaudatore		20%
TOTALE		100%	

4. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli

Am

Quelfi

CISL FP

delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

5. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono conseguentemente ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- b. tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- c. complessità dei lavori, servizi o forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

6. Qualora l'Amministrazione si avvalga anche di professionisti esterni, la somma da ripartire a titolo di incentivo verrà ridotta in misura proporzionale all'apporto del personale esterno per quella specifica prestazione.

Articolo 12 (Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del dirigente, o di altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio o della fornitura, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, sempre che non sia tra i beneficiari dell'incentivo.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate, come previste dall'articolo 3 del presente regolamento, siano state svolte senza errori e/o ritardi, rispetto al cronoprogramma, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

4. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penalità:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

5. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 3, si applicano le seguenti penalità:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per le cause previste ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice.

Am
Quap

C. S. L. B. P.
Qu

F
R
S

7. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto al quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 3, si applicano le seguenti penalità:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%.

8. Nei casi di cui ai commi precedenti, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 10, incrementandone la quota di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

Articolo 13 **(Coefficienti di riduzione)**

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 6, rimangono nel fondo di cui all'articolo 10 e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 10, comma 4, lett. b).

Articolo 14 **(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)**

1. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il dirigente, su proposta del RUP (qualora figura diversa), adotta i relativi provvedimenti in relazione al singolo procedimento, dando atto della sussistenza di tutte le condizioni legittimanti la liquidazione, attestando, in particolare quanto segue:

- le attività assegnate e quelle effettivamente espletate;
- l'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura, imputabili ai soggetti incaricati delle attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario ai fini della corretta applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 15, secondo il principio di competenza.

2. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal dirigente competente, ovvero dalla P.O. se incaricata, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica ed attestazione delle funzioni svolte ed inoltro del provvedimento di liquidazione all'ufficio personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

3. Ai fini della liquidazione, il dirigente/responsabile di P.O., predisponde una scheda per ciascun dipendente addetti alle singole funzioni, con il seguente contenuto minimo:

- tipo di attività svolta;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- eventuali aumenti di costo.


4. Le prestazioni dei dipendenti incaricati sono da considerarsi rese:

- a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b. per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

- c. per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - e. per il collaudo statico, con l'emanazione del certificato; per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - f. per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.
5. Per gli appalti di forniture o servizi di durata pluriennale, è ammessa la liquidazione annuale dell'incentivo per il RUP e per il Direttore dell'esecuzione, qualora spettante, per l'attività effettivamente svolta nell'anno considerato, calcolata proporzionalmente alla durata contrattuale, sempre previa formale attestazione del dirigente/responsabile di P.O., fermo restando che il diritto alla liquidazione dell'incentivo maturerà solo alla scadenza contrattuale ed al compimento di tutte le verifiche disposte con il presente regolamento.
6. A seguito della trasmissione da parte del dirigente competente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, del provvedimento adottato in base ai commi precedenti, con tutte le necessarie attestazioni, la struttura competente in materia di gestione del personale provvede, dando corretta applicazione alla contrattazione decentrata integrativa, nonché previa verifica del rispetto del limite di cui all'art. 7, comma 2, all'erogazione degli incentivi in un'unica soluzione annua, contestualmente al pagamento della quota di produttività, ovvero della retribuzione di risultato.

Articolo 15 **(Norme applicative e disposizioni transitorie)**

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 19 aprile 2016 restano assoggettati alla previgente disciplina di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 135 del 26.11.2015, a condizione che siano state accantonate le risorse necessarie, che le stesse rientrino nel tetto del Fondo per le risorse decentrate integrative degli anni di riferimento e che siano rispettate le norme vigenti nel tempo.
3. Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del Codice, ossia dal 20 aprile 2016, e la data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017 che ha introdotto il comma 5 bis dell'articolo 113 del Codice, vale a dire fino al 31 dicembre 2017, gli incentivi tecnici sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.
4. Fermo quanto previsto al comma precedente, qualora le attività siano state avviate in data anteriore al 1° gennaio 2018, con previsione delle somme per incentivi a valere su stanziamenti e capitoli inseriti nel bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 o successivi, eventualmente anche finanziati – ove consentito – dal fondo pluriennale vincolato, il dirigente competente potrà procedere alla liquidazione delle sole attività svolte successivamente al 1° gennaio 2018, individuandole puntualmente, sempre nel rigoroso rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile al periodo temporale di riferimento.
5. Dalla data del 1° gennaio 2018 gli incentivi per funzioni tecniche sono esclusi dal limite del trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
6. La contabilizzazione degli incentivi è effettuata sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs.



n. 118/2011, allegato n. 4/2, paragrafo 5.2.

7. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 135 del 26.11.2015.


Articolo 16
(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 135 del 26.11.2015, nonché ogni altra norma regolamentare interna incompatibile.



CISLUP



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO
INCENTIVI GESTIONE
ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. del


ALLEGATO A

CISLFP

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	3
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	3
Articolo 4 – Trattamento accessorio	3
Articolo 5 – Entrata in vigore	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento



CIS CAP




1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal rendiconto di gestione approvato:

- a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
- b) il 2,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.

Il totale complessivo del Fondo incentivante non deve comunque superare il 5 per cento del maggior gettito accertato e riscosso per accertamenti IMU e TARI, risultante dal rendiconto di gestione relativo all'anno precedente.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente, certificate nel rendiconto di gestione relativo all'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita nella seguente misura:

- il 20% del fondo destinato al potenziamento delle risorse strumentali;
- l'80% del fondo destinato al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente.

2. Il dirigente, sulla base delle esigenze rilevate anche da parte degli uffici, comunica alle strutture competenti il fabbisogno di risorse strumentali da potenziare utilizzando il 20% del Fondo.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps. From left to right: a signature that appears to be 'Ad', another signature, a circular stamp with the text 'CISL FP' above it and a signature inside, and three more distinct signatures. A small number '3' is located at the far right of this section.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compreso il dirigente dell'area ed il funzionario incaricato di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate in base al livello di responsabilità professionale, connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nelle seguenti percentuali di ripartizione:

- dirigente (qualora non formalmente responsabile del tributo): massimo il 15%;
- funzionario responsabile del tributo: massimo il 40%;
- personale dell'ufficio addetto all'accertamento: massimo il 40%;
- collaboratori amministrativi, appartenenti a uffici diversi dall'ufficio tributi: massimo il 5%.

Tali quote sono erogabili successivamente all'approvazione a consuntivo del Piano della performance, in base alla relazione sugli obiettivi predisposta dal dirigente.

6. Eventuali quote del Fondo, non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e/o non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

2. Per l'anno 2020, primo anno di applicazione, le risorse dovranno essere calcolate sulla base delle riscossioni riferite ad accertamenti o attività di recupero Imu e Tari effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (anno precedente a quello di riferimento), come risulterà dal rendiconto approvato per il medesimo anno.

CISL FP



Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO

Provincia di Verona

ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE DIPENDENTI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO.

Le parti, come sopra rappresentate,

VISTO

- l'articolo 208, commi 1 – 4 – 5, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada o C.d.S.) e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la destinazione di una quota dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità, fra cui l'assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000, in materia di legittimità costituzionale dell'art. 208 del Codice della Strada;
- l'articolo 40 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni in materia di contratti collettivi nazionali e decentrati.
- il D.Lgs. n. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", e verificata la sussistenza delle condizioni cui all'articolo 9, comma 2 dello stesso;
- l'art. 56-quater, lettera a), del CCNL 21/05/2018, che prevede la destinazione del fondo ex art. 208 del Codice della Strada, al sistema di previdenza complementare Perseo-Sirio;
- l'art. 73, del CCNL 21/05/2018, che prevede adeguate informazioni al personale in merito all'adesione al fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio;
- l'art. 72, del CCNL 21/05/2018, relativo alla disciplina della concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti ("welfare integrativo");
- la circolare congiunta ANCI – Fondo Perseo-Sirio del 11/09/2018, protocollo n. 250/SIPRICS/AR/mo-18;
- la nota ARAN del 18/09/2018 – prot. n. 15694 contenente delucidazioni relative all'adesione al fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio;
- il precedente accordo integrativo sottoscritto il 04/08/2016 tra il Comune di San Giovanni Lupatoto, le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. aziendale, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 20/2016.

PREMESSO

- che le parti intendono destinare una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dall'Ente quale contributo finalizzato ai trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale al personale della Polizia Municipale;
- che le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 C.d.S., non costituiscono componenti del trattamento economico, né fondamentale né accessorio (cfr. Corte Conti Lombardia parere 17 Maggio 2012 n. 215 e Corte Conti Veneto deliberazione 11 luglio 2013, n. 203).

CICLFP



Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO

Provincia di Verona

CONSIDERATO

che l'articolo 208 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i), così come modificato dalla legge n. 120 del 29.07.2010, dispone, al 4° comma, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti competenti diversi dallo Stato per violazioni del Codice della Strada è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 dello stesso Codice;
- c) ad altre finalità volte al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale, alla redazione dei piani di cui all'art 36 C.d.S., a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 C.d.S. (tra cui è compreso quello della Polizia Municipale), alle misure di cui al comma 5-bis dell'art. 208 e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto dell'accordo


Il presente accordo ha per oggetto le modalità di gestione della quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada per misure di assistenza e previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale, in applicazione dell'art. 56-quater del CCNL 21/5/2018.

ART. 2 – Finanziamento

Il Comune di San Giovanni Lupatoto riconosce, allo scopo di cui all'articolo precedente, uno specifico Fondo per il personale della Polizia Municipale, destinandovi i proventi di cui all'art. 208, del codice della strada, per un ammontare annuo pari allo 0,3% delle somme riscosse come violazioni riscosse nell'anno solare precedente a quello di riferimento, e comunque per un importo non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 1.200,00 per ciascun dipendente in servizio nell'anno solare di riferimento.

Le somme suddette sono assegnate ogni anno, con apposita delibera della Giunta comunale, con la quale si procede alla destinazione delle risorse ex art. 208 del Codice della Strada.

Il versamento delle somme spettanti al personale avverrà, in un'unica soluzione, al soggetto gestore del Fondo Perseo-Sirio, entro il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.



Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO

Provincia di Verona

ART. 3 - Beneficiari

I beneficiari del presente accordo sono i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso il Comune di San Giovanni Lupatoto, aventi i seguenti requisiti:

- a) svolgano servizio presso la Polizia Municipale di San Giovanni Lupatoto;
- b) siano inquadrati con profilo di Polizia Locale;
- c) abbiano superato il periodo di prova.

E' beneficiario altresì il personale comandato in entrata, che posseda gli stessi requisiti sopra indicati.

Il beneficio, suddiviso in dodicesimi, viene corrisposto in modo proporzionale a far data dal momento dell'assunzione presso il Comune di San Giovanni Lupatoto, attenendosi alle modalità e ai vincoli del Fondo Perseo-Sirio.

I periodi di servizio maggiori o uguali a 15 giorni sono computati come 1 mese intero.

In caso di part-time il beneficio viene riconosciuto in misura proporzionale alla percentuale di part-time contrattualizzata.

Non si considerano servizio i casi di interruzione del servizio di seguito elencati:

- d) Aspettativa non retribuita per assunzione a tempo determinato per incarico dirigenziale;
- e) Aspettativa per ricongiungimento al coniuge all'estero (art. 13 – CCNL 14.09.2000);
- f) Aspettativa per motivi personali (art. 14 – CCNL 14.09.2000);
- g) Congedo per la formazione (art. 16 – CCNL 14.09.2000);
- h) Aspettativa non retribuita per assunzione a tempo determinato (art. 90 – T.U.EE.LL.);
- i) Sospensione disciplinare superiore a 15 giorni (art. 60 – CCNL 21.05.2018);
- j) Sospensione cautelare superiore a 15 giorni (art. 60 – CCNL 21.05.2018);
- k) Sospensione cautelare (art. 61 – CCNL 21.05.2018).

Non si considerano servizio i comandi presso altri enti.

ART. 4 - Norme finali e di rinvio

Il presente accordo ha effetto dalla data della sua sottoscrizione definitiva, ha durata triennale corrispondente a quella del contratto decentrato integrativo sottoscritto definitivamente in data 7.11.2019, e concerne il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda forme di benefici di natura assistenziale e sociale, le parti rimandano, in sede di futura contrattazione decentrata, la possibilità di applicazione dell'art. 72 del CCNL 21.05.2018.

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente accordo integrativo del presente accordo, trovano applicazione le disposizioni di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi decentrati, nonché di eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Amministrazione Comunale.

Le disposizioni del presente accordo si intendono disapplicate integralmente o parzialmente al sopraggiungere di norme di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro incompatibili.

Con il presente accordo integrativo cessa di avere ogni efficacia il precedente accordo sottoscritto il 04.08.2016 ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 20/2016.


 CILLEP



